

**Protocollo per le udienze civili
presso il Tribunale di Lagonegro**

Premessa.

Per garantire un sereno e proficuo svolgimento delle udienze civili, è opportuno che avvocati, magistrati ed operatori di Cancelleria concordino prassi operative cosiddette "virtuose".

A tanto può procedersi, con sano pragmatismo, dando vita ad un protocollo che contenga regole "concrete" elaborate tenendo conto della quotidiana frequentazione delle aule di giustizia.


Naturalmente, occorre che tutti si impegnino ad applicarle, seppure in via sperimentale.

Regole di protocollo.

- 1) L'udienza è divisa in due fasce orarie (indicative), in ognuna delle quali si svolgono adempimenti omogenei:
 - a) dalle ore **9.30** alle ore **11.00**;
 - b) dalle ore **11.00** alle ore **14.00** , con eventuale prosiegua "pomeridiano" (anche a seguito di sospensione) da concordare tra giudici ed avvocati.
- 2-a) La prima fascia è destinata alla prima comparizione delle parti e trattazione della causa (ex art. 183 c.p.c.), ai conferimenti degli incarichi ai C.T.U., ai procedimenti per convalida o sfratto, ai procedimenti cautelari (ove non ci sia attività istruttoria da espletare) ed alle cause chiamate per la precisazione delle conclusioni.
- 2-b) La seconda fascia è destinata alle cause rinviate ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., ai tentativi di conciliazione (ex art. 185 c.p.c.), all'espletamento delle prove orali, ai chiarimenti dei C.T.U. e ad altre attività di durata difficilmente prevedibile (come, ad esempio, l'esame delle istanze ex art. 186-bis c.p.c.).
- 2-c) Resta salva la facoltà del giudice di fissare, all'interno delle suddette fasce, orari più specifici per singole cause.



- 3) Al momento del rinvio di una causa ad un'udienza successiva deve essere prevista la verosimile durata dei programmati adempimenti in modo da fissare ogni volta all'interno di ciascuna fascia un numero di cause che potrà essere compiutamente trattato senza superare i limiti di tempo prefissati;
- 4) L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si deve adoperare per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.
- 5) Il difensore porrà particolare cura nell'espone le proprie ragioni in maniera sintetica e, in ogni caso, adeguata alla complessità e al valore della controversia, effettuando un mero richiamo alle questioni già trattate nei precedenti scritti e segnalando e sviluppando solo quelle nuove.
- 6) Il giudice, venuto a conoscenza della sua impossibilità di tenere l'udienza, disporrà (nell'ipotesi in cui non sia prevista dalle Tabelle la sostituzione con altro magistrato, anche onorario) affinché il rinvio venga comunicato tempestivamente alle parti (a mezzo posta elettronica certificata) oppure al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; ove possibile, le cause dovranno essere rinviate all'udienza immediatamente successiva (compatibilmente con il carico di lavoro del giudice stesso).
- 7) Per consentire al Cancelliere di provvedere con celerità agli adempimenti previsti dall'art. 74 disp. att. c.p.c., il difensore predisporrà l'apposito indice del fascicolo di parte avendo cura di far coincidere la numerazione dei documenti e dell'indice stesso.
- 7-bis) In caso di produzione di documenti in udienza, se ne dovrà dare atto a verbale indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento; contestualmente, il difensore provvederà all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.
- 7-ter) I difensori e i loro collaboratori possono portare fuori dalla Cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, relazioni peritali e in genere documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio, ma solo su espressa autorizzazione del Cancelliere.
- 7-quater) In caso di proposizione di istanze cautelari o anticipatorie anteriormente alla data della prima udienza, ovvero in caso di richiesta di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, nonché per tutte le istanze che impongano un preventivo vaglio, i difensori devono segnalare al giudice, attraverso la Cancelleria, l'opportunità di un tempestivo esame del fascicolo.




- 8) Le istanze di prova saranno ricapitolate nelle memorie istruttorie senza rinvio ad altri atti, evitando di reiterare quelle non più attuali secondo un giudizio di rilevanza che tenga conto delle eventuali produzioni documentali intervenute e/o delle eccezioni svolte dalle parti.
- 9) I difensori, ove possibile, indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova.
- 10) I difensori avranno cura di precisare le conclusioni a verbale evitando il richiamo a quelle formulate nell'atto introduttivo; in alternativa, previa autorizzazione del giudice, le preciseranno su un foglio dattiloscritto da allegare al verbale d'udienza, fatte salve le integrazioni che si renderanno necessarie alla luce delle conclusioni avversarie. Ove consentito e richiesto dal giudice, potranno inviargli copia del foglio di conclusioni mediante posta elettronica.
- 11) Durante l'espletamento delle prove orali deve essere applicata la disposizione dell'art. 84 disp. att. c.p.c. (" le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche") onde consentire un ordinato svolgimento dell'udienza ed evitare che parti e testimoni siano costretti a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo; in ogni caso, i difensori avranno cura di non trattenersi nell'aula di udienza oltre il tempo necessario per la trattazione delle cause in cui sono interessati. Chiunque si trattenesse nell'aula d'udienza avrà cura di escludere la suoneria del proprio telefono cellulare e dovrà allontanarsi dall'aula per l'eventuale utilizzo del telefono.
- 12) I difensori si impegnano a comunicare tempestivamente al giudice l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia; se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. , i difensori potranno presentare congiuntamente istanza al giudice perché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire la cancellazione dal ruolo o l'estinzione. Del pari, avranno cura di segnalare al giudice (ed eventualmente al C.T.U.) la pendenza di trattative o qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa, sia monocratica che collegiale, in modo da evitare inutile attività di studio da parte del magistrato e consentire, nello stesso tempo, una più proficua programmazione dell'udienza. Infine, avranno cura di segnalare al giudice le cause già rinviate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate (ma dovranno essere trattate) e qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa ovvero alla trattazione di essa nel corso della fascia oraria stabilita.




Lagonegro, 21 dicembre 2016

Il Presidente del Tribunale
(dott. Matteo Claudio Zarrella)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
(avv. Gerardo Cappelli)

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop at the top and several vertical strokes below it.

